

## CAPITOLO II

# PERCHÉ ABBIAMO UN GIUDICE SPECIALE

### *Sezione I*

## PREMESSE STORICO-CONCETTUALI

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2.1. La separazione dei poteri nel passaggio dall'Antico Regime allo Stato liberale. Potere esecutivo e potere legislativo. – 2.2. La doppia anima dello Stato liberale. – 2.3. La magistratura. – 3. Il contenzioso amministrativo negli Stati preunitari.

### *1. Considerazioni introduttive*

Il primo problema che dobbiamo affrontare è la risposta alla domanda sul perché in Italia vi sia un giudice amministrativo speciale, malgrado il divieto di istituzione di giudici siffatti, contenuto nell'art. 102, comma 2, della Carta costituzionale.

Che un tale giudice esista dovrebbe potersi dare per scontato. Riservandosi di tornare ampiamente sulle norme costituzionali pertinenti e sulla loro interpretazione, è comunque il caso di ricordare che la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione (al comma 1), nel mentre aveva previsto che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore si procedesse alla revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti, faceva salve le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Quel termine da perentorio si trasformò di fatto in ordinatorio,

tanto è vero che sono addirittura tutt'ora vigenti organi giurisdizionali speciali come il Tribunale delle Acque Pubbliche, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, il Consiglio nazionale forense, il Commissariato per la liquidazione degli usi civici. Peculiare è anche la storia delle Commissioni tributarie (Pistoiesi).

Ci interessa, però, sottolineare la salvezza della giurisdizione del Consiglio di Stato, nella misura in cui la disposizione rende esplicita la qualificazione di specialità.

Rilievo fondamentale hanno, peraltro, gli artt. 103 (comma 1) e 108 (comma 2) Cost., i quali rispettivamente recitano che “il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi” e che “la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”. La disciplina dell'indipendenza del giudice amministrativo, si ricava da questo secondo articolo, non risiede, dunque, nelle disposizioni costituzionali che si applicano alla magistratura ordinaria. Qui sta, precisamente, la specialità: in questo carattere di estraneità rispetto alla magistratura ordinaria. Il giudice amministrativo, in altre parole, è un giudice speciale, perché è sottoposto a uno stato giuridico differente da quello del giudice ordinario, con caratteri di prossimità alla stessa amministrazione (Pastori), come vedremo nel terzo capitolo.

Perché, allora, abbiamo un giudice speciale?

Una risposta che potrebbe venire in mente si lega al tecnicismo della materia giuridica con la quale deve fare i conti il giudice, al tecnicismo, cioè, del diritto amministrativo. Anzi, questa risposta talvolta viene proprio data, rinforzata dall'appello alla “specialità della posizione soggettiva vantata dal privato nel corso del giudizio amministrativo” (della posizione cioè di interesse legittimo: Mangia) o alla specialità dell'intero diritto amministrativo.

Ora, di là dal fatto che questa branca del diritto è (costruita come) speciale soprattutto perché i suoi concetti (il potere, l'imperatività, la discrezionalità, il merito amministrativo, l'interesse legittimo, i c.d. terzi, l'eccesso di potere, e via dicendo) sono stati elaborati da

un giudice speciale, il punto è che il tecnicismo o la specialità del diritto sostanziale potrebbe “semmai giustific[are] l’introduzione di giudici specializzati”, non di giudici speciali (Sorace, 2014). Così come avviene per esempio nel diritto fallimentare (con le sezioni fallimentari), nel diritto del lavoro (con le sezioni lavoro), nel diritto agrario (con le sezioni agrarie), nel diritto societario (con il tribunale delle imprese).

La spiegazione della specialità del giudice amministrativo, pertanto, deve essere un’altra: essa va rinvenuta sul piano storico-politico-istituzionale. Del resto, per capire il presente, come grandi maestri hanno insegnato, bisogna sempre volgere lo sguardo al passato.

Nei prossimi paragrafi ripercorreremo il lungo tragitto compiuto dal giudice amministrativo dalle sue origini a oggi, passando attraverso il dibattito avvenuto in Assemblea costituente.

### *2.1. La separazione dei poteri nel passaggio dall’Antico Regime allo Stato liberale. Potere esecutivo e potere legislativo*

L’alternativa tra giudice ordinario e giudice amministrativo per la risoluzione delle controversie con la pubblica amministrazione è espressione di una questione che affonda le sue radici nella maniera di intendere la separazione dei poteri nel momento della caduta dell’Antico Regime e della nascita dello Stato di diritto (e dello stesso diritto amministrativo).

Per quanto noto, è necessario ricordare in forma (molto) semplificata il modo in cui nell’Europa continentale prende forma lo Stato liberale, dopo le rivoluzioni di fine Settecento che segnano il declino della monarchia assoluta e l’ascesa della borghesia. Ci interessa, in specie, la progressiva erosione del potere assoluto del Re, attraverso la sua scomposizione in potere esecutivo, legislativo e giudiziario (la famosa tripartizione dei poteri).

Ebbene, analizziamo i tre poteri (e l’autonomia da loro raggiunta), partendo dal potere esecutivo, per proseguire con quello legislativo e trattare da ultimo, separatamente, quello giurisdizionale.

Il Re, che aveva visto concentrare nelle sue mani ogni potere, do-

tato di una legittimazione, come si dice, di carattere teocratico (sovrano “per volontà della Nazione e per grazia di Dio” è la formula rinvenibile accanto alla sottoscrizione delle leggi fino all’avvento del regime repubblicano), conserva nel corso dell’Ottocento questo potere, esercitandolo attraverso il suo Consiglio (c.d. Consiglio privato o del Re), l’amministrazione centrale, gli intendenti e i commissari sparsi con delega sul territorio locale. Le funzioni e gli apparati del Governo, nominato dal Sovrano, da essenziali che erano, si fanno più complessi: basti pensare all’amministrazione militare, all’amministrazione di polizia (preposta alla tutela dell’ordine pubblico), all’amministrazione fiscale, al governo della moneta.

Il fenomeno più vistoso dell’Ottocento è però la formazione di assemblee rappresentative. Attraverso successive ondate rivoluzionarie, la più importante delle quali è quella del ’48, nuove classi sociali chiedono di essere rappresentate e di partecipare all’esercizio del potere pubblico, che dopo la (seconda) rivoluzione industriale arriva a ricomprendere anche la gestione dell’economia. I nascenti organismi rappresentativi, embrioni degli attuali Parlamenti, arrivano a condizionare e a limitare il potere monarchico attraverso due canali.

Il primo riguarda la formazione del Governo. Questo resta di nomina regia (si potrebbe citare la Costituzione del Regno di Prussia del 1848, ai tempi di Federico Guglielmo IV), come detto, ma progressivamente diventa sempre più subordinato al *gradimento* da parte dell’assemblea rappresentativa (fino alla consacrazione dell’istituto della fiducia parlamentare, revocabile).

Il secondo canale di limitazione del potere regio è la legge. Ecco, dunque, al potere legislativo. Va qui soprattutto notato che con l’esercizio di questa funzione le assemblee rappresentative regolano non soltanto i rapporti tra soggetti privati ma anche quelli tra questi (i cittadini in particolare) e la pubblica amministrazione, come pure disciplinano l’organizzazione amministrativa. La legge, al tempo di Bismark (primo Ministro del Regno di Prussia dal 1862), raggiunge la funzione di approvazione del bilancio dello Stato.

Per comprendere appieno la portata di questo secondo aspetto, si deve tenere presente che all’origine l’amministrazione dello Stato oltre a essere liberamente disposta dal Sovrano, corrispondeva a un suo

fatto privato. L'amministrazione pubblica era la *sua* amministrazione, l'amministrazione delle sue cose e dei suoi sudditi. Il bilancio dello Stato era il bilancio del Re. Amministrazione aveva un significato coincidente a quello che noi comunemente gli attribuiamo quando parliamo per esempio di amministrazione di una azienda. Il nucleo originario di quella che poi diventa l'amministrazione pubblica moderna è, dunque, privo di una previa regolamentazione, quale la legislazione che nel corso dell'Ottocento viene approvata da un organismo distinto e separato, cioè, da queste assemblee parlamentari.

## 2.2. *La doppia anima dello Stato liberale*

Prima di prendere in esame il potere giurisdizionale, conviene segnalare una ambiguità dello Stato liberale (non l'unica, e neppure la più vistosa, tra l'altro: basterebbe considerare "la difficoltà di conciliare la difesa teorica delle libertà individuali con la realtà dei rapporti politici e sociali": Losurdo).

Si tratta in un certo senso di una contraddizione che in forma sempre più attenuata arriva fino ai giorni nostri, la quale ha fatto parlare di "due letture ottocentesche del ruolo del diritto amministrativo: quella per cui il diritto amministrativo costituisce l'insieme delle limitazioni alle quali l'attività dell'esecutivo è sottoposta, in funzione di garanzia degli amministrati, e quella che invece lo considera come insieme di norme speciali derogatorie in funzione degli interessi pubblici perseguiti dallo Stato" (Morbidelli). Altri, ancor prima, hanno imputato allo Stato borghese "due poli, l'uno autoritativo, l'altro se non libertario, non autoritativo", rilevando, per un verso, l'uso strumentale della normazione amministrativa "con cui la borghesia, conquistato il potere con la rivoluzione, [ha teso] a conservarlo da un lato contro le classi già privilegiate spodestate, dall'altro contro le classi subalterne" e, per altro verso, la "continua azione da parte di gruppi borghesi democratici e illuminati, che portò alla progressiva distruzione dei privilegi dello Stato" (Giannini, 1964).

In altre parole, le nuove classi sociali che vanno rivendicando una presenza a livello politico-istituzionale, in una logica difensiva e di

opposizione al potere dello Stato, mirano all'abbattimento dei privilegi e all'allargamento dei diritti individuali politici ed economici. Qui si trova la faccia della legge più autenticamente definibile come liberale: la legge come garanzia, come attribuzione o riconoscimento di un diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione. È quella legalità-garanzia, che abbiamo già incontrato. Le limitazioni della sfera giuridica ed economica dei cittadini non discendono più dall'effettività del potere sovrano, di derivazione divina, ma devono trovare fondamento, limiti, criteri e modi di esercizio nella volontà di quegli organi legislativi, i quali hanno una legittimazione dal basso, seppure certamente ancora non definibile come democratica. Sono più o meno gli stessi anni in cui la dottrina tedesca va elaborando il concetto di personalità giuridica dello Stato, che nel dare a questo un volto *soggettivo* lo fa diventare anche *assoggettabile* alla legge (Stato di diritto, sottoposto al diritto) o, se si preferisce, lo rende dalla legge *directum* (che è il significato originario del termine diritto, di derivazione latino-medievale).

Epperò, queste stesse classi sociali più ottengono potere politico più fanno della legge uno strumento per imporre il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono. Banalmente, la borghesia, che si voleva difendere dal potere esecutivo, raggiunto il potere, inizia a sua volta a usarlo. Prima reclamava diritti, ora vuole decidere. La legge diventa uno strumento di governo; il potere (se non l'opposto) "il rovescio della libertà" (De Carolis).

Se si guarda all'Italia, ma anche alla Germania (non in questo caso alla Francia, che costituiva già uno Stato accentrato e unitario: Manoni), la legge è in particolare il mezzo attraverso il quale raggiungere l'unificazione amministrativa e territoriale (dopo quella politica). Alle soglie della sua Unità (1861), l'Italia rappresentava la sommatoria di circa sette staterelli, ognuno dei quali si portava dietro norme, prassi, apparati e burocrazie del tutto diversi. Nel 1865 si emanano le c.d. leggi di unificazione amministrativa (in realtà, la legge è una, ma contiene molti allegati), che testimoniano per l'appunto l'uso della legge come strumento di indirizzo. La legalità, pertanto, assume contorni più simili all'autorità.

Facciamo due esempi. Uno degli allegati della legge disciplina gli

enti locali (Comuni e Province), i quali avevano una lunga e straordinaria vicissitudine di autonomia. Il Comune, in specie, era espressione della popolazione locale e ogni Comune era differente dall'altro. Il legislatore dell'epoca teme questa profonda diversificazione normativa degli enti locali, la vede come un attentato all'unità che si stava creando: allora disciplina i Comuni in modo uniforme, annientando le tradizioni e la loro storia. Un altro esempio si può trarre da un'altra legge, che viene sempre approvata nel 1865: è la legge n. 2359 in materia di espropriazione per pubblica utilità (si ricordi che l'espropriazione della proprietà costituisce il provvedimento ablativo per eccellenza). Questa legge introduce norme sull'esproprio, volte al risanamento e all'ampliamento di città; l'espropriazione servirà in seguito anche per abbattere i latifondi, per costruire le reti viarie e le ferrovie. Strade e ferrovie sono essenziali per la coesione territoriale: l'espropriazione ne sarà lo strumento (Gasparri, 2004).

### 2.3. *La magistratura*

È il momento di prendere in esame il “terzo potere” (cioè, quello giurisdizionale), nella consapevolezza che quando ai giorni nostri si ragiona dell'indipendenza della magistratura, si pensa alla necessità che gli organi politico-rappresentativi (Parlamento e Governo) non si ingeriscano nell'attività di quelli giurisdizionali. In parole semplici, se la magistratura fosse sottoposta a direttive politiche, verrebbe meno quella garanzia di imparzialità che risiede nell'applicazione pura della legge. In questa separazione risiede il maggiore lascito della dottrina tradizionale della divisione dei poteri.

Nei secoli che stiamo analizzando, però, nei Paesi dell'Europa continentale la questione si presenta in modo ribaltato. È il Governo che vuole essere indipendente (intoccabile) dai magistrati. Ed è qui che si comincia a intravedere anche la spiegazione, almeno originaria, della specialità del giudice amministrativo: occorre un *giudice*, distinto da quello ordinario, in sintonia con gli obiettivi e le prerogative del Governo, piuttosto che con gli interessi dei sudditi/cittadini, perché allo stesso Governo organizzativamente legato.

Il rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo, da una parte, e potere giurisdizionale, dall'altra, si regge, dunque, su una "lettura integralista del principio della separazione dei poteri" (Morbidelli), cioè, su una interpretazione rigida, meccanica, solo soggettiva e non anche funzionale, della divisione tra i poteri dello Stato (Aimo). Tra amministrare e giudicare non deve esserci interferenza, perché i giudici applicando la legge non devono intralciare i governanti. "Juger l'administration c'est encore administrer", si dirà anche (agli inizi del XIX secolo per bocca di Henrion de Pansey): giudicare l'amministrazione deve, quindi, essere una funzione appartenente all'Esecutivo. In questo modo la funzione esecutiva e quella giurisdizionale tornano (continuano) a confondersi così come era nello Stato assoluto.

Abbandonando il piano delle idee per quello dei fatti istituzionali, deve dirsi che l'elevazione di una diga a difesa del potere esecutivo nei confronti di quello giurisdizionale accomuna l'Europa continentale d'antico regime con quella che attraversa la rivoluzione e la restaurazione.

Esempio emblematico nella Francia dell'assolutismo è l'Editto di Saint Germain del 1641, che proibisce alle corti giudiziarie (i tribunali ordinari, tra cui spiccano i *Parlements*, da non confondere con gli attuali Parlamenti) di "prendre connaissance des affaires d'état et d'administration". Vi è qui tutto il timore manifestato dal Monarca nei confronti dei membri dei corpi giudiziari, i quali costituiscono "una casta a sé", protetta "dalla diffusa pratica della venalità e della ereditarietà" (Mannori): una casta che a livello locale si è eretta a roccaforte di difesa della proprietà agraria contro il potere centrale. La giustizia amministrativa in questo contesto è affidata al *Conseil du Roi* e a *fori* speciali, che potevano comunque avocare a sé ogni controversia. Ricorda Tocqueville la ragione attribuita a questa avocazione: "il giudice ordinario è sottoposto a regole fisse, che lo obbligano a reprimere ogni fatto contrario alla legge; ma il Consiglio può sempre, per uno scopo utile, allontanarsi dalle regole".

Non diversa la situazione nel Regno di Prussia, come dimostra il decreto del 1748 di Federico II (Loughlin).

Sempre in Francia, la sottrazione dell'attività amministrativa alla cognizione del giudice ordinario sopravvive alla Rivoluzione. Sebbe-



ne si arresti la tendenza a creare *fori* speciali per l'amministrazione, permangono nell'ascendente borghesia francese la diffidenza nei confronti dei magistrati, ora elettivi, insieme al timore di blocchi agli ingranaggi della macchina dello Stato e al suo "moto rinnovatore" (Miele, 1966).

Sono significativi: la legge 16-24 agosto 1790, secondo cui "Le funzioni giudiziarie sono distinte e resteranno sempre separate dalle funzioni amministrative. I giudici non potranno, a pena di trasgressione della legge, disturbare, in qualsiasi maniera, le operazioni dei corpi amministrativi, né citare innanzi a sé gli amministratori, a causa delle loro funzioni" (art. 13); il decreto 16 fruttidoro anno III (corrispondente al 1795), con cui "Divieto reiterato viene fatto ai giudici di conoscere degli atti amministrativi, di qualsiasi specie essi siano, a pena delle sanzioni di diritto".

Rispetto all'età bonapartista deve solo registrarsi la rinascita dei *fori* speciali del "contenzioso amministrativo" e pure del Consiglio di Stato, erede del Consiglio privato dell'Antico Regime (Mestre; Gonnod; A. Sandulli).

Si può, infine, datare simbolicamente 1872 il momento in cui il Consiglio di Stato, conquistatosi la c.d. giustizia delegata (la quale faceva venir meno la necessità di approvazione degli atti da parte del Sovrano, tipica della c.d. giustizia ritenuta), assume in termini generali la funzione di *giudice* del contenzioso amministrativo. L'amministrazione giustiziale (per usare una espressione moderna al posto di quella di amministrazione "contenziosa", nella quale, si presti attenzione, non rientravano gli strumenti di "autotutela contenziosa", ricordati nel primo capitolo) è, in conclusione, distinta da quella (che oggi definiamo) attiva (e che all'epoca veniva chiamata "pura"), ma fa "comunque parte dell'impalcatura complessiva del potere esecutivo" (Aimo).

Potrebbe a questo punto sorgere la domanda se fuori dal Continente la questione si sia presentata in modo tanto diverso.

Riservandosi di tornare in seguito sul modello organizzativo anglosassone, può dirsi che almeno dal punto di vista dell'intolleranza regia all'assoggettamento alla giurisdizione non è molto differente la situazione oltremantica (invece, era, in particolare, assente il *giudice* speciale).

È vero che in Inghilterra Henry de Bracton, nel XIII secolo, aveva enunciato il principio secondo cui “il Re non deve essere sotto l’uomo, ma sotto Dio e sotto la legge, perché è la legge che fa il Re”, epperò ad affermarsi è un’altra formula: quella per cui *the King can do no wrong*. Il Re non può sbagliare; quindi non esiste la possibilità di agire contro il Re. Bisogna arrivare al 1860 perché prenda corpo la responsabilità contrattuale della Corona (*Petitions of Rights Act 1860*) e addirittura al 1947 perché si affermi la responsabilità extra-contrattuale della stessa (*Crown Proceedings Act 1947*). A dispetto, si direbbe, anche della *rule of law* e delle solenni affermazioni di Albert Venn Dicey (Dicey), il più importante teorico del principio secondo cui nessuno è sopra la legge, nonché severo critico del sistema di giustizia amministrativa francese, cui rimproverava di garantire un foro privilegiato all’amministrazione (D’Alberti, 2019).

È venuto, però, il momento di fare i conti con l’esperienza italiana.

### 3. *Il contenzioso amministrativo negli Stati preunitari*

Non dissimilmente da quanto si è visto verificarsi in Francia, anche negli Stati preunitari (nella maggior parte di essi) la giustizia nei confronti della pubblica amministrazione si incardina sul modello del contenzioso amministrativo. La giustizia amministrativa corrisponde, dunque, a “un arnese rudimentale” (Astone), che si regge sui ricorsi dei cittadini a consigli, commissioni, collegi e/o *tribunali*, centrali e periferici, distinti dagli apparati (per lo più monocratici) dell’amministrazione pura o attiva che dir si voglia, ma comunque appartenenti alla pubblica amministrazione, volti a decidere lamentazioni di vario genere contro quest’ultima. Non sono, dunque, confondibili con i tribunali civili ordinari, con le garanzie di indipendenza (in particolare, l’inamovibilità) che questi già avevano nei confronti del potere esecutivo.

È sufficiente notare in termini di storia istituzionale che, se sarà la legislazione piemontese (del Regno di Sardegna) a esercitare la maggiore influenza sulle scelte ordinarie dello Stato italiano (Nigro, 1976), anche in ragione del più generale processo di unificazione

realizzatosi attraverso la formale annessione al Piemonte (Ghisalberti), è invece la legge sulla procedura del contenzioso amministrativo del Regno delle due Sicilie del 25 marzo 1817 a rappresentare il precedente su cui si strutturano i procedimenti contenziosi degli altri Stati preunitari (Benvenuti, 1982; Aimo).

A uno sguardo d'insieme può dirsi che i *tribunali* del contenzioso amministrativo sono privi di una competenza di ordine generale: talora hanno una competenza fondata su una elencazione, anche ampia, di materie; talaltra la loro competenza si appunta su materie specifiche.

Esemplificando le materie si possono menzionare il debito pubblico, le imposte, i lavori pubblici, le acque pubbliche, le pensioni, l'istruzione.

Tra gli anzidetti *tribunali* va in particolare ricordato il Consiglio di Stato del Regno di Sardegna (istituito da Carlo Alberto di Savoia con l'Editto di Racconigi del 18 agosto 1831), organo innanzitutto consultivo che, oltre a comportarsi come *giudice* di appello, aveva una *giurisdizione* "propria" appunto su alcune materie.

La conseguenza del criterio (unico, seppur variamente articolato in termini di enumerazione) della competenza per materia, si presti attenzione, è duplice. Per un verso, vi sono lamentele che non ricevono protezione se non attraverso la possibilità di avanzare reclami alla stessa amministrazione attiva (è il caso del ricorso gerarchico): si tratta esattamente delle lamentele riferibili a materie su cui la competenza degli organi del contenzioso è assente. Per altro verso, finiscono per spettare alla *giurisdizione* di questi ultimi anche le lamentele che corrispondono a (quelli che all'epoca sono i) diritti soggettivi vantati nei confronti della pubblica amministrazione, cosicché ai giudici civili spetta fundamentalmente (salvi i diritti nelle materie non attribuite al contenzioso e salvi i casi in cui l'amministrazione agiva puramente e semplicemente come soggetto privato) decidere delle controversie tra soggetti privati.

Prima di procedere nell'analisi dell'evoluzione della giustizia amministrativa dello Stato italiano, è il caso di chiarire, attraverso una semplificazione concettuale, che i diritti soggettivi, che possono essere vantati nei confronti dello Stato e che trovano per lo più tutela nel

contenzioso amministrativo e saltuariamente nella giurisdizione ordinaria, corrispondono strutturalmente agli stessi diritti soggettivi intercorrenti tra soggetti privati (sono questi i c.d. diritti civili, il cui prototipo è la proprietà), cui si aggiungono le libertà (personale, di domicilio, di circolazione) e i diritti politici (di elettorato attivo e passivo) che la stagione del liberalismo ha conquistato.

Laddove, poi, è assente il diritto soggettivo, conviene nondimeno riassumere e precisare, le lamentazioni dei cittadini rischiano di non essere protette dalla legge, alla quale pure nello Stato di diritto la pubblica amministrazione è ora sottoposta. Per quanto in termini teorici e astratti la garanzia di un interesse sia la conseguenza (e non la causa) della sua consistenza come situazione giuridica soggettiva di vantaggio (così già Cammeo: “il diritto ha azione perché diritto: e non è diritto in quanto ha azione”), potrebbe dirsi che quelle lamentazioni non riuscivano ad assurgere a situazioni giuridiche soggettive, dal momento che non trovavano un riconoscimento generale o generalizzato non solo di fronte al giudice ma neppure (fuori dalle ricordate materie) di fronte agli organi a cui era affidata la funzione di giudicare sul rispetto della legge. La verifica dell’osservanza della legge da parte della stessa amministrazione attiva che ha emanato l’atto (sulla base di reclami) suona, infatti, poco più di una concessione graziosa.

## Sezione II

# LA LEGGE DI ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

SOMMARIO: 1. La legge 20 marzo 1865, n. 2248 e i suoi allegati. – 2. L'allegato D. – 3. L'allegato E. – 4. L'art. 2 e i limiti esterni della giurisdizione. – 5. L'art. 3 e gli "affari" attribuiti alle autorità amministrative. – 6. L'art. 4 e i poteri di decisione del giudice ordinario. – 7. L'art. 5 e la *disapplicazione* del provvedimento amministrativo.

### 1. *La legge 20 marzo 1865, n. 2248 e i suoi allegati*

Fatta l'Unità, con la proclamazione del Regno d'Italia (il 17 marzo 1861), si pose il problema, come si è avuto occasione di notare, di annullare gli ordinamenti particolari degli Stati preunitari, attraverso una regolamentazione uniforme su tutto il territorio italiano, almeno negli ambiti di importanza strategica. Viene così approvata la legge 20 marzo 1865, n. 2248 "per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia".

È in questo contesto che si colloca anche la questione del riordinamento della giustizia amministrativa.

A noi interessano, in particolare, l'allegato D, che costituisce la "legge sull'istituzione del Consiglio di Stato" e, soprattutto, l'allegato E, che rappresenta precisamente la "legge sul contenzioso amministrativo" (invero abolitiva, in termini generali, di questo contenzioso, come vedremo tra poco).

Non nuoce ricordare il contenuto degli altri allegati.

L'allegato A è "la legge sull'amministrazione comunale e provinciale"; l'allegato B "la legge sulla sicurezza pubblica"; l'allegato C "la legge sulla sanità pubblica"; l'allegato F "la legge sulle opere pubbliche".

## 2. L'allegato D

Questo allegato sostituì il Consiglio di Stato, così come disciplinato dalla stessa legge, a tutti i precedenti similari “alti dicasteri”, quali il ricordato Consiglio di Stato del Regno di Sardegna (art. 28).

Al Consiglio di Stato sono attribuite innanzitutto (essenzialmente) funzioni consultive (artt. 7 ss.). Tra queste va menzionato il parere obbligatorio rilasciato “sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica” (art. 9, n. 4): si tratta del ricorso *straordinario* (esperibile, cioè, dopo l'esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, consistenti nei ricorsi gerarchici) rivolto al Capo dello Stato, in cui può cogliersi una manifestazione della c.d. giustizia ritenuta del Sovrano (*supra* § 2.3, sez. I, cap. II) e del quale dovremo a suo tempo dire, insieme agli altri rimedi amministrativi (*infra* parte IV).

L'allegato D, tuttavia, riconosce al Consiglio di Stato anche la “giurisdizione propria”, cioè la *giurisdizione* contenziosa, su alcune materie, seppure “piuttosto contenute nel numero e di non frequente ricorrenza nella pratica”, oltre che “eterogenee” (Corpaci, 1990): segnatamente (ai sensi dell'art. 10), “controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico”; “sequestri di temporalità”, “provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche”, “atti provvisori di sicurezza generale relativi a questa materia”; “altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato” e “tutte le questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato” (sulla base del rinvio possono ricordarsi le competenze in materia di miniere e di vincoli forestali).

Dal nostro punto di vista l'allegato rappresenta, dunque, “l'eccezione [...] prevista prima della regola” (Merusi, 2015): si conserva, infatti, in via derogatoria un tribunale del contenzioso amministrativo (un discorso simile potrebbe farsi per la Corte dei conti), nel